

STATUTO

SERVICE COOP 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OFFIDA AP BORGO CAPPUCCINI
7/A

Numero REA: AP - 200128

Codice fiscale: 02213510445

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-08-2014 - Statuto completo	2
--	---

(venticinque virgola zerozero) per un totale di euro 1.000,00 (mille virgola zerozero);

- Ascolani Alessandra numero 40 (quaranta) quote di euro 25,00 (venticinque virgola zerozero) per un totale di euro 1.000,00 (mille virgola zerozero).

Le comparenti danno atto di aver già provveduto a versare l'importo delle quote sottoscritte nelle casse sociali.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA SOCIETA'

La durata della società viene fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); la società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea.

ARTICOLO 6 - AMMISSIONE SOCI, CONFERIMENTI, RECESSO, UTILI, RISTORNI, ASSEMBLEA

I requisiti e le condizioni di ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti, le condizioni per il recesso e l'esclusione dei soci, le regole per la ripartizione degli utili ed i criteri per la ripartizione dei ristorni e la disciplina dell'assemblea sono riportate, unitamente alle norme relative al funzionamento della società, nello Statuto di cui alla PARTE SECONDA del presente atto e devono intendersi qui come integralmente ripetuti e trascritti.

ARTICOLO 7 - ESERCIZI SOCIALI

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici) ed i successivi si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 8 - AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico nominato a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni in persona della signora Bartolomei Anna Maria la quale dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge e delega me Notaio ad espletare tutti i relativi adempimenti presso il Registro delle Imprese.

ARTICOLO 9 - SPESE

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società con l'atto stesso costituita ed il relativo ammontare viene globalmente determinato, in via approssimativa, in complessivi euro 900,00 (novecento virgola zero zero).

PARTE SECONDA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una "startup innovativa" ai sensi del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 in forma di società cooperativa, con sede nel Comune di Ascoli Piceno, denominata "SERVICE COOP 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

ART. 2

SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel comune di Offida. La variazione della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica dello statuto sociale ed è decisa dall'organo amministrativo. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

ART. 3

DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI – OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4

MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5

PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 6

SCOPO E OGGETTO

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività e di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della lett. b) art. 1 e art. 4 della legge 381/91. (si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli

47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n.354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n.663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro della sanità, con il ministro dell'interno e con il ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni).

La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso l'avvio di start-up innovativa a vocazione sociale ai sensi del comma 4 art. 25 del dl 179/2012 convertito in legge 212/2012 e successive integrazioni e modificazioni. La società ha per oggetto prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e precisamente:

1) lo sviluppo e la commercializzazione di servizi, progetti, soluzioni, prodotti hardware e software o più in generale di soluzioni informatiche (app, piattaforme web e mobili, etc.), processi produttivi ecologici ed ecosostenibili propedeutici o funzionali direttamente o indirettamente a tutto ciò che riguarda la gestione di servizi sanitari, sociali, educativi ed ai processi di erogazione dei servizi ad essi connessi (a puro titolo esemplificativo: lavanderia, mensa, trasporto, smaltimento rifiuti, segreteria, contabilità, gestione del personale, elaborazione dati, monitoraggio, comunicazione, etc.)

2) la promozione dell'offerta turistica, con particolare riferimento al turismo sociale, attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche quali: a) la formazione del titolare e del personale dipendente, b) la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio; c) l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator d) la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonché l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico, l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio; e) lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione. La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può inoltre gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per

conto terzi:

- attivita' di catering, ristorazione, ristorazione e refezione collettiva o scolastica o socio-sanitaria;
- gestione di mense e/o la fornitura di pasti in favore di comunita', strutture sociali e sanitarie, enti pubblici e privati;
- ristorazione solidale per il reinserimento di soggetti svantaggiati ed attivita' di sensibilizzazione per la conoscenza di alimenti e bevande alternativi;
- servizi di catering e/o ristorazione per privati, imprese ed enti pubblici e privati, inclusi cerimonie, sponsali, riunioni, convegni, ecc ...;
- servizi di pulizie, disinfestazione, etc. gestione e manutenzioni di immobili;
- servizi agricoli e di manutenzione del verde, giardinaggio, etc.;
- servizi educativi e formativi;
- servizi di trasporto con mezzi ed automezzi propri e/o di terzi di persone sul territorio urbano ed extra-urbano incluso il trasporto scolastico, di persone svantaggiate, loro accompagnatori e familiari, anche con assistenza e sorveglianza durante il trasporto
- servizi di distribuzione, trasporto e recapito di cose sul territorio urbano ed extra-urbano con mezzi ed automezzi propri e/o di terzi;
- gestione ed organizzazione eventi, convegni e fiere culturali, enogastronomici, sportivi, didattici, scientifici, e di altro genere;
- elaborazione ed archiviazione tradizionale e informatica dati e documenti cartacei e digitali per conto di imprese ed enti privati e pubblici;
- attivita' di formazione professionale;
- organizzazione di feste, party, convegni, conferenze, spettacoli di arte, musicali e non, mettendo a disposizione dei richiedenti e/o partecipanti;
- gestione mediante contratti di affittanza e/o in proprio di locali idoneamente attrezzati per la realizzazione di tutto quanto al capo precedente;
- organizzazione e gestione di campagne pubblicitarie per conto terzi anche attraverso il volantinaggio, la distribuzione e la produzione di oggetti pubblicitari.
- portierato e altre mansioni inerenti la gestione di stabili pubblici e privati, inclusa la piccola manutenzione e le pulizie;
- guardianaggio, custodia, vigilanza non armata, controllo accessi e posteggio a stabili o altri beni pubblici e privati;
- ricezione clienti e comunicazione interna ed esterna anche in lingua estera presso stabili, altri edifici sia pubblici che privati e presso fiere e spazi espositivi pubblici e privati;
- portineria, biglietteria, sorveglianza, assistenza al pubblico presso fiere e spazi espositivi pubblici e privati anche in lingua estera;
- gestione di musei, biblioteche, mostre ed archivi di enti, istituti, fondazioni, pubblici e privati, allo scopo di provvedere alla guardiania ed alla custodia non armata;
- gestioni di centri ricreativi, ludoteche, animazione in quartieri e servizi di sorveglianza bambini (baby-sitting)

- gestioni di soggiorni, campeggi, alberghi, case alloggio, ostelli, guide turistiche e simili;
- organizzazione e gestione di congressi, corsi, conferenze e seminari;
- servizi di promozione commerciale (promotion) e di consulenza sull'esposizione dei prodotti (merchandising) in centri commerciali o altri punti vendita;
- interventi di manutenzione ordinaria, piccole riparazioni e prevenzione incendi;
- servizi di fattorinaggio, smistamento posta interna, autista e consegna documenti, disbrigo pratiche amministrative, espletamento di pratiche per conto terzi. Servizi aziendali in genere;
- servizi di facchinaggio e altre mansioni in stabili pubblici e privati;
- servizi di inserimento dati su PC, servizi di archiviazione, battitura testi, stesura verbali e documenti, servizio di mailing, riproduzione documenti etc
- servizi di telemarketing e gestione di centri assistenza alla clientela con l'istituzione di numeri verdi e servizi di gestione di "call-center".

La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n.59 del 31.01.92 ed eventuali norme modificative ed integrative, potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabilire investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 - septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

ART. 7

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e superiore a diciannove. I soci cooperatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto

indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

Soci lavoratori svantaggiati:

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Soci in prova (a norma art. 2527) sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa.

Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni, se a giudizio dell'organo amministrativo il nuovo socio abbia maturato i requisiti richiesti, egli è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori.

Il socio in prova:

- gode dei diritti economici rivolti alla generalità dei soci lavoratori;
- può essere nominato in organi di amministrazione con deleghe specifiche ma in nessun caso può essere nominato Presidente o Vicepresidente;
- partecipa alle assemblee con diritto di voto tranne nel caso in cui si debba decidere di eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori o sindaci.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il consiglio di amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in

applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa, anche per interposta persona, salvo deroghe espresse dall'organo amministrativo.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se persona fisica:

- autocertificazione dalla quale risulti:

nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se persona giuridica:

- denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

- l'ammontare della quote che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9

QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad euro 25,00 (venticinque virgola zerozero).

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere almeno una quota complessiva di capitale di importo pari ad euro 25,00 (venticinque virgola zerozero).

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO

Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di tale pluralità.

Nelle società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi la somma di centomila euro.

ART. 11 CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione nei modi stabiliti dallo statuto o in difetto dalla Legge.

ART. 12 VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 13 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 14 RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto

costitutivo;

g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° c.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto e in difetto dalla Legge.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 15

ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'articolo 2531;
4. nei casi previsti dall'articolo 2286;
5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;
6. nel caso in cui il socio in prova, al termine del quinquennio, non abbia raggiunto i requisiti per essere ammesso quale socio lavoratore.
7. nel caso in cui il socio non partecipi, senza giustificato motivo oggettivo, a due riunioni consecutive dell'assemblea dei soci.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nei modi e nei modi stabiliti dallo statuto o in difetto dalla Legge, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 16

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società,

subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 17

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE – BILANCIO

ART. 18

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.

e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;

f) riserve per i possessori di strumenti finanziari.

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 19

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c..

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 20

BILANCIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 21

RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale. Comunque l'attribuzione del ritorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 22 del presente statuto.

ART. 22

DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3%.
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), dall'assemblea, nella misura che purché nei limiti verrà stabilita delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.
- e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 23

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) assemblea dei soci;
- b) consiglio di amministrazione o amministratore unico;
- c) collegio sindacale quando si verificano i presupposti di Legge per la sua nomina obbligatoria.

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 24

DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 25

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee, di regola, sono tenute presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi,

contigui distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479bis, ult. comma, c. c.) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea che approva il bilancio può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci, in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 26

COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei

sindaci;

7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

- l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

- in seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti.

L'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole della metà più uno dei soci.

ART. 27

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci, che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Il socio in mora nei versamenti e quello in prova non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Non è previsto il voto plurimo.

ART. 28

DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino al massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente ed in caso di assenza di entrambi, da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del

caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto o con altre modalità previste nei regolamenti interni ove esistenti.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 29

DECISIONE DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO SCRITTO

Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata ai soci, agli amministratori e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei soci iscritto a Libro. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

I soci hanno dieci giorni di tempo dal ricevimento per far pervenire la risposta con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, presso la sede sociale. La risposta, sottoscritta, deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego.

La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata voto favorevole secondo il principio del silenzio assenso.

I soci che rappresentano un terzo dei soci iscritti a libro, entro cinque giorni dal ricevimento della proposta, possono chiedere che la decisione sia presa mediante delibera assembleare.

La proposta deve essere fatta pervenire presso la sede sociale con mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi ricevuti e comunicarne il risultato, con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, agli amministratori e ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci a cura degli amministratori.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati quali allegati al libro delle decisioni dei soci.

ART. 30

ASSEMBLEE SEPARATE

La cooperativa può svolgere assemblee separate.

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria

attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

ART. 31

ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 32

ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere alternativamente amministrata:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di nove, secondo il numero determinato all'atto della nomina, ai quali possono essere conferiti i poteri e la rappresentanza della società in via congiunta o disgiunta; lo stato o gli enti pubblici possono nominare un amministratore.

La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 cod.

civ.

Possono far parte del Consiglio di Amministrazione anche non soci, purché la maggioranza sia composta da soci ovvero tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina e sono rieleggibili senza limiti. Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata a un consiglio di amministrazione e per dimissioni o per altre cause venga a mancare un amministratore, gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento. Nulla è dovuto all'amministratore revocato per giusta causa a titolo di risarcimento del danno; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, nella misura deliberata dall'assemblea, un compenso nonché, eventualmente, un'indennità di trattamento di fine mandato.

Devono essere autorizzate da una decisione dei soci le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società.

ART. 33

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quando l'amministrazione è affidata ad un consiglio, questo elegge

tra i suoi membri un presidente, può eleggere un vice presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi, designare uno o più amministratori delegati e può nominare un segretario anche estraneo al consiglio, qualora alle nomine non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente se nominato, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

Le riunioni del consiglio d'amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 34

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO

Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata da un amministratore agli altri amministratori e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da uno o più amministratori. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

I consiglieri hanno cinque giorni di tempo per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci.

La risposta deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego. La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto è considerata voto favorevole secondo il principio del silenzio assenso.

Il presidente del consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati quali allegati al libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 35

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e può compiere tutte le operazioni necessarie e/o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le materie che la legge o lo statuto riserva ai soci.

L'organo amministrativo può, tra le altre, compiere le seguenti operazioni:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito

ed altri Enti;

- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- fare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;
- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

L'organo amministrativo, potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

ART. 36

AMMINISTRATORI DELEGATI E PROCURATORI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente, tutti o parte dei propri poteri, salve le limitazioni previste dal Codice Civile.

La delega può essere revocata in qualsiasi momento mediante comunicazione da far pervenire con qualsiasi mezzo atto a fornire la prova della ricezione.

La carica di Presidente o di Vice Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più procuratori, scelti anche fra non soci, a cui conferire uno o più compiti e/o poteri di competenza dell'organo amministrativo.

ART. 37

POTERI DI RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società e la firma sociale.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione la rappresentanza della società e la firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione; In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente o di un Consigliere designato dal Consiglio, costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Nel caso di nomina di amministratori delegati essi hanno la rappresentanza sociale e la firma sociale nell'ambito dei poteri ad essi attribuiti.

Nel caso di nomina di procuratori essi hanno la rappresentanza sociale e la firma sociale nell'ambito dei compiti e/o poteri ad essi conferiti.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

ART. 38

COMPOSIZIONE

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

ART. 39

COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

ART. 40

MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SIANDACALE

La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci.

In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

ART. 41

CONTROLLO CONTABILE

L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 42

CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO – INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 43

SCIOGLIMENTO

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ART. 44

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 45

INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta

amministrativa.

ART. 46

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 47

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART. 48

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

ART. 49

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 50

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società ed i singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e/o dello statuto e al relativo esercizio dell'attività sociale, nonché più in generale qualsiasi controversia di cui all'art. 1 del D.Lgs 5/2003 sarà sottoposta preventivamente a conciliazione affidata ad un conciliatore il quale agirà nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 39/40 del D.Lvo 5/03 e conformandosi al regolamento della CCIAA/Camera Arbitrale di Ascoli Piceno.

Il conciliatore è nominato nella persona che verrà designata dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ascoli Piceno.

Qualora la procedura di cui sopra non avesse esito favorevole e per qualunque altra controversia che dovesse insorgere anche nei confronti degli amministratori, sindaci, o revisore o liquidatori ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati dal Consiglio dell'ordine dei ragionieri commercialisti e dei dottori commercialisti.

La costituzione del collegio arbitrale deve essere richiesta dalla parte più diligente.

Il collegio arbitrale avrà sede in Ascoli Piceno e deciderà in conformità al codice di procedura civile, ritualmente.

Il collegio deciderà anche sul rimborso delle spese e sugli onorari spettanti a ciascun arbitro conformemente alla tariffa professionale dell'ordine di appartenenza.

ART. 51

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni, ed in particolare alle disposizioni tutte in tema di "START UP INNOVATIVE" di cui al D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012 n.221.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi del Decreto Legge Sviluppo Bis (D.LGS. 179/2012).

In relazione al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, articolo 13 e successive proroghe, modifiche ed integrazioni, i comparenti autorizzano espressamente me Notaio al trattamento dei loro dati anagrafici personali e mi conferiscono facoltà di sottoporli ad elaborazione informatica, sia ai fini degli adempimenti imposti al notaio, sia ai fini statistici, e comunque sempre in adempimento agli obblighi di legge.

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto che viene da me letto ai comparenti i quali, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano.

Consta l'atto di quindici fogli di carta dattiloscritti a norma di legge da persona di mia fiducia e completato di mia mano, nelle prime cinquantacinque pagine e sin qui della cinquantaseiesima.

Viene firmato a margine e sottoscritto in calce a norma di legge alle ore 17 (diciassette) e minuti 7 (sette)

F.ti:

ANNA MARIA BARTOLOMEI

TIZIANA DEL GIOVANE

ASCOLANI ALESSANDRA

EUGENIO SCIPIONE Notaio (impronta sigillo)

Esente da bollo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 4 e 5 Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.